



Prot. N. AOOGR/193416/125.20
da citare nella risposta

Data 6/2/06

Oggetto: decreto legislativo 24 aprile 2006, n° 219- attuazione della direttiva 2001/83/CE concernente i medicinali per uso umano

Direttori Generali
Delle Aziende Sanitarie della Toscana

OO.SS. Medici

OO.SS. Farmacisti

In merito al decreto indicato in oggetto, che entra in vigore in data odierna, sono pervenute per le vie brevi, richieste di chiarimenti relative all'applicazione dell'art. 89 Commi 4 e 5 che disciplinano le modalità di prescrizione dei medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta.

A tale proposito si rileva che la norma citata ha subito modifiche rispetto allo schema di decreto presentato nella Conferenza Stato Regioni del 09 febbraio 2006 per il relativo parere.

In particolare al comma 4 sono state sostituite le parole "il nome e il cognome del paziente" con "*il codice fiscale del paziente*", al comma 5 dopo le parole "..... della firma del medico" è stato aggiunto "*e dei dati relativi all'esenzione*".

Queste modifiche di fatto mettono in seria difficoltà il corretto svolgimento dell'attività farmaceutica e nei casi di soggetti momentaneamente sprovvisti di codice fiscale o gli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia rendono impossibile la prescrizione di detti farmaci.

Del fatto è stato informato il Ministero della Salute per i necessari chiarimenti che comunque non saranno disponibili prima di cinque o sei giorni.

Alla luce di quanto sopra, al fine di eliminare eventuali ostacoli che possono privare il cittadino di un intervento sanitario non procrastinabile nel tempo si ritiene indispensabile, in attesa degli eventuali chiarimenti del competente ministero, dare le seguenti indicazioni:

1) in merito al comma 4 il medico, laddove disponibile, deve riportare sulla ricetta il Codice Fiscale dell'assistito. In assenza di detto documento il medico può riportare sulla ricetta il numero di un altro documento disponibile (passaporto, carta di identità ecc.) che comunque dia le stesse garanzie di rintracciabilità del paziente in caso di urgenza. In casi estremi il medico può riportare sulla prescrizione le iniziali o il nome e cognome del paziente. In tutti i casi la farmacia è tenuta a spedire la ricetta.

2) Relativamente al comma 5 la previsione dell'esenzione dal ticket è stata introdotta dal legislatore al solo scopo di ribadire quanto già previsto dall'art. 50 della legge 362/03 e pertanto i farmaci in oggetto possono essere prescritti senza l'apposizione di detti dati da parte del medico e di conseguenza la farmacia è tenuta a spedire le relative ricette.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
Loredano Giorni